

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 14/09/2018, **** **** e **** **** venivano condannati per i reati di cui agli artt.44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo A), 64, 65, 71 e 72 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo B), 83-95 del d.P.R. n. 380 del 2001 (capo C), 181, comma 1, del d. lgs. n.42 del 2004 (capo D) e 734 cod. pen. (capo E) in relazione alla realizzazione di una piscina in muratura in assenza del permesso di costruire.

2. Gli imputati appellavano la sentenza di primo grado presso la Corte d'Appello di Napoli, la quale confermava integralmente la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione articolato in tre motivi.

3. Con il primo motivo si denuncia l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla affermazione della responsabilità personale degli imputati.

Si censura in particolare la sentenza di appello ove avrebbe condiviso la ricostruzione dei fatti e la motivazione operata dalla sentenza del Tribunale, quando in realtà, in primo grado, non sarebbe stata svolta alcuna attività istruttoria, in quanto il teste del R.m. non avrebbe effettuato alcun accertamento, con la conseguente mancanza di prova del fatto che le opere abusive fossero attribuibili, agli imputati ed insistessero su immobile di loro proprietà, avendo lo stesso teste dedotto tale circostanza semplicemente da quanto risultava da Google Earth; tuttavia tale mezzo di prova sarebbe privo di rilevanza giuridica e sarebbe comunque insufficiente la mera veste di proprietario in assenza di ulteriori indici; inoltre, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe posto a fondamento della condanna la richiesta inoltrata da **** **** di verifica della compatibilità paesaggistica, ciò che peraltro non giustificerebbe la condanna anche di **** ****.

4. Con il secondo motivo si denuncia l'illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine alla mancata applicazione al caso di specie dell'art.531, comma 2, cod. proc. pen..

Si contesta come la Corte d'Appello abbia collocato la data di inizio lavori sicuramente dopo il 21/06/2013, data di accesso degli incaricati del Comune, solo perché gli imputati non avrebbero fornito la prova della effettiva data di inizio, e perché più prossima all'accertamento, sempre sulla scorta delle immagini riportate da Google Earth. Da tali immagini, in particolare, non sarebbe possibile evincere lo stato di usura dei materiali, l'eventuale utilizzo del bene, l'esistenza di materiale edile da cui potrebbe desumersi la sussistenza di lavori in corso e/o la recente o meno realizzazione delle opere stesse.

5. Con il terzo ed ultimo motivo si lamenta l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art.531, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art.150 cod. pen..

Si deduce come, alla luce della mancanza di prova rilevata ai sensi dei motivi precedenti, la Corte d'Appello avrebbe dovuto assolvere gli imputati ai sensi dell'art.531, comma 2 cod. proc. pen.; nello specifico, infatti, l'opera contestata appare ultimata, utilizzata e funzionale, sicché la stessa sarebbe da ritenersi realizzata in epoca di gran lunga antecedente a quella riportata dal teste, fatto che renderebbe plausibile la ricorrenza del dubbio fondante l'estinzione dei reati per prescrizione.

6. Il primo motivo è inammissibile.

La censura in ordine alla motivazione resa dalla sentenza circa l'attribuibilità delle opere agli imputati, incentrata su altri aspetti di contorno, non tiene conto del fatto che la sentenza impugnata appare avere correttamente fondato tale conclusione sul dato centrale, non posto in discussione dal motivo, rappresentato dal fatto che gli stessi, oltre che ad esserne proprietari, dimoravano nell'immobile interessato dai lavori, senza peraltro avere dimostrato la propria contrarietà "alle opere in oggetto;" in tal modo, dunque; i giudici di appello hanno correttamente valorizzato sul piano logico un dato complessivo sintomatico della veste di committente sulla scia di quanto in più occasioni indicato da questa Corte (tra le altre, Sez.3, n. 39400 del 21/03/2013, Spataro, Rv. 257676). Anche l'ulteriore dato, pertinente evidentemente al solo Caputo, di avere egli inoltrato richiesta di verifica della compatibilità paesaggistica dell'opera, è stato correttamente assunto, sempre nel quadro esegetico appena ricordato, quale indice concorrente ad attribuire la condotta illecita al medesimo.

7. Il secondo e terzo motivo, congiuntamente esaminabili perché afferenti al punto della data di consumazione del fatto, rilevante ai fini della prescrizione del reato, sono anch'essi inammissibili.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che grava sull'imputato, che voglia giovare della causa estintiva del reato rappresentata dalla prescrizione, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (tra le altre, Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, Laiso, Rv. 259181, e Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, Cusati, Rv.243765, esattamente in tema di edilizia).

Conseguentemente, laddove la sentenza impugnata ha specificato che, sicuramente non esistente il manufatto nella data del 21/06/2013, la ultimazione della stessa, tale da segnare il momento consumativo dei reati, doveva essere collocata al momento dell'accertamento in data 11/11/2014, quale dato risultante dagli atti (si che, alla data della sentenza, la causa estintiva non era ancora intervenuta), incombeva ed incombe sul ricorrente, come correttamente ricordato dai giudici di appello, l'onere di allegare elementi dai quali ricavare una diversa ed anteriore datazione tale da condurre a ritenere superato il termine di prescrizione.

I ricorrenti, invece, preso atto dell'intervenuto accertamento della presenza del manufatto per il tramite di immagini tratte dal software Google Earth, si sono limitati, senza porre in discussione la data dell'accertamento, a contestare che da esse potesse desumersi lo stato di usura dei materiali e, quindi, la recente o meno realizzazione delle stesse, senza dunque adempiere all'onere loro imposto.

8. In definitiva, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

il Presidente